

# **CONSORZIO “COLLINE SALUZZESI”**

## **STATUTO**

### **ART.1 – COSTITUZIONE**

Ai sensi della Legge 164 del 10 febbraio 1992 è costituito un Consorzio volontario di tutela dei vini a Denominazione di origine “Colline Saluzzesi”, con tutte le sue tipologie, denominato Consorzio “Colline Saluzzesi”.

Il Consorzio è un’associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alla Denominazione di Origine dei relativi vini, costituito a norma del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256.

Esso è inoltre disciplinato dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni approvati dall’assemblea competente di cui all’art. 14 del presente Statuto.

### **ART.2 – DURATA**

Il Consorzio ha durata sino al 2051, ma potrà essere sciolto prima del termine o prorogato a norma di legge e con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

### **ART.3 – SEDE**

Il Consorzio ha sede legale in “Saluzzo”, ma può trasferirla con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria in altra località del territorio dei vini a Denominazione di origine del saluzzese.

L’organo amministrativo può inoltre istituire e sopprimere uffici operativi ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.

### **Art. 4 –SCOPI**

Il Consorzio ha per oggetto e scopo essenziale l’esercizio delle seguenti attività:

- I)** tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origini dei vini di cui all'art.1 del presente Statuto;
- II)** svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a Denominazione di cui alla L. 164 del 1992 e relativi regolamenti, in particolare:
- a) collaborare alla vigilanza sull'applicazione delle leggi vigenti;
  - b) organizzare e coordinare le attività degli associati interessati alla produzione e alla commercializzazione della denominazione, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione della denominazione stessa;
  - c) praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme del disciplinare di produzione, nonché tutelare la denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, anche costituendosi parte civile;
  - d) attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente la denominazione, sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
  - e) collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati.

Il Consorzio inoltre può:

- a) proporre la disciplina regolamentare della Denominazione dei vini;
- b) espletare funzioni consultive e operative, anche future, nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali, Camera di Commercio I.A.A. in materia di gestione degli albi dei vigneti, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23 della Legge 164 del 92 e di quant'altro di competenza dei predetti enti in materia di vini a Denominazione;
- c) curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione;
- d) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
- e) collaborare con Consorzi di tutela con organismi rappresentativi di altre Denominazioni, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
- f) previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone in ogni caso l'autonomia ai sensi dell'art.7 comma tre del D.M. 4/6/97 n. 256;

g) assumere interessenze e partecipazioni in imprese, Società, enti ed associazioni con oggetto e finalità di servizio analoghe a quella del Consorzio attraverso cui svolgere e realizzare, in tutto o in parte, talune delle attività connesse con gli scopi istituzionali del Consorzio stesso (integrazione sia in senso orizzontale che verticale). Per le attività esercitate mediante l'intervento delle strutture partecipate il Consorzio potrà rilasciare ad esse fidejussioni e garanzie in genere – escluse quelle di tipo ipotecario – al fine di consentire a costoro il conseguimento degli obiettivi. Per le sopra esposte assunzioni e/o azioni di garanzia dovranno essere osservate, se previste e richieste, le disposizioni contenute nel Testo Unico della legge bancaria di cui al Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385.

Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può inoltre richiedere:

- incarichi, collaborazioni e funzioni previste dalle normative vigenti comprese quelle di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni vigenti;
- l'autorizzazione ad esercitare, ove non previste nel presente articolo, le funzioni di cui all'art. 21 della legge 164 del 1992.

#### **Art. 5 – REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE**

Possono essere Soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione d'Origine "Colline Saluzzesi" che esercitano una o più attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento), nelle forme di legge.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla Denominazione e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità del suo legale rappresentante;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove sono svolte le attività dell'impresa;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
- 4) per i viticoltori la matricola d'iscrizione e la superficie iscritta agli Albi dei Vigneti della Denominazione di cui all'art. 1
- 5) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- 6) la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi da esso derivanti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;

- 7) la dichiarazione di consentire al Consorzio ed a enti di categoria cui il Consorzio collabora, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della L. 675 del 1996, per fini:
- a) contabili, amministrativi e statistici,
  - b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti, delibera sulla domanda nel semestre della presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 23.

#### **Art. 6 – SOCI ONORARI**

Possono essere Soci Onorari persone fisiche o giuridiche quali associazioni, Organizzazioni, Enti Locali, regionali, nazionali, internazionali che collaborino con contributi, iniziative, pubblicazioni, alla valorizzazione dei vini tutelati che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'Assemblea Ordinaria del Consorzio, di farne parte. Tali Soci sono iscritti in un apposito Albo. L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso. Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in Assemblea, ma non di voto, e possono inoltre, a pari condizioni, dietro invito, partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione come ad altre fasi della vita del Consorzio.

#### **Art. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI**

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:

- 1) versamento, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, della quota fissa di adesione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La quota di adesione si intende versata a fondo perduto, è intransferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
- 2) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;

3) versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di uva prodotta, vino ottenuto, venduto sfuso e imbottigliato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione che fisserà il contributo sulla base del bilancio preventivo approvato in Assemblea Ordinaria.

La commisurazione ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve essere effettuata, sulla base delle denunce presentate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente;

4) versamento di eventuali contributi promozionali straordinari e a eventuali interventi straordinari per la valorizzazione e/o difesa del prodotto saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea Ordinaria.

5) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

6) Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

Non è ammesso il recesso nel primo anno d'iscrizione ed i contributi versati comunque non sono restituibili al Socio recedente.

#### **Art. 8 – MISURE DISCIPLINARI**

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della Denominazione.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti misure disciplinari:

- a) censura con diffida;
- b) sospensione dal Consorzio sino a un massimo di un anno;
- c) esclusione dal Consorzio;
- d) denuncia all'Autorità giudiziaria.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti disciplinari previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'art. 23 del presente Statuto.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione del provvedimento assunto.

#### **Art. 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO**

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il Socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti.

#### **Art. 10 – RECESSO**

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione entro il 01 dicembre di ciascun anno e ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 del presente Statuto.

#### **Art. 11 – DECADENZA**

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo la conduzione o la proprietà della propria Azienda;
- c) Si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa. Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all'art. 23 del presente Statuto.

## **Art. 12 – ESCLUSIONE**

Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi consortili;
- c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento dei contributi dovuti al Consorzio per qualsiasi titolo;
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti fino alla chiusura dell'esercizio in corso.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti nell'art. 23 del presente Statuto.

## **Art. 13 – ORGANI**

Sono organi del Consorzio l'Assemblea Generale dei consorziati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consorzio ed il Collegio sindacale.

## **Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) deliberare:

sul rendiconto economico finanziario consuntivo redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie unitamente all'approvazione della relazione sulle attività svolte nell'esercizio;

sulle previsioni di esercizio economico – finanziario e sugli indirizzi programmatici proposti dal Consiglio di Amministrazione;

- 3) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- 4) nominare il Presidente del Consorzio;
- 5) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- 6) nominare il Collegio Sindacale scelto fra i revisori contabili e il suo Presidente, stabilendone il compenso;
- 7) deliberare sulla collaborazione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 8) deliberare e ratificare sulle proposte e/o deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito ai contributi di cui al precedente art. 7 punti 3), 4) del presente Statuto;
- 9) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione e sulle altre disposizioni di sua competenza previste nello Statuto.

E' straordinaria l'Assemblea convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e sulla nomina, poteri e remunerazione del liquidatore e la devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 15 – MODALITA' DI VOTO**

All'Assemblea partecipano tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

I voti spettanti ai Soci sospesi o esclusi non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo delle rispettive Assemblee (Ordinaria, Straordinaria).

I voti spettanti a ciascun associato sono calcolati proporzionalmente sulla base delle quantità di uva prodotta, vino sfuso e imbottigliato venduto nell'annata immediatamente precedente la sessione assembleare, con le modalità previste dal regolamento interno approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto.



Qualora l'associato eserciti contemporaneamente due o tre delle attività produttive previste all'art. 5 del presente Statuto (viticoltura, vinificazione, imbottigliamento) il suo voto è cumulativo delle diverse frazioni corrispondenti alle attività svolte, salvo quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

I Soci delle Cantine cooperative aderenti al Consorzio, ai fini del calcolo della rappresentatività, a norma di quanto dispone l'art. 19, comma uno, lettera a) Legge 164/92, concorrono a formare la percentuale dei produttori e della superficie vitata.

#### **Art. 16 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale ed è convocata sia in via ordinaria sia straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati da determinarsi con i criteri dell'art. 15 del presente Statuto.

La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi o inviarsi a mezzo telefax a ciascun Socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione ordinaria e di otto giorni per la riunione straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni sono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine Sociale;

- in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera Compagine Sociale.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria sia Straordinaria, può aver luogo non prima di 1 ora dalla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 membri (compreso il Presidente) eletti dall'Assemblea Ordinaria.

In occasione della prima nomina e di ogni rinnovo del Consiglio, l'Assemblea stabilisce il numero dei consiglieri indicati, tenendo conto delle categorie di rappresentanza, di cui dev'essere composto il Consiglio per il triennio che sta per iniziare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma due del DM 256 del 97 la Denominazione tutelata deve essere rappresentata nel Consiglio di Amministrazione ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurata al livello produttivo degli associati.

Ciascun Consigliere può rappresentare una sola Denominazione.

La composizione del Consiglio deve prevedere un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie che partecipano alle attività produttive presenti nel Consorzio.

Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria Denominazione di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della Denominazione; le preferenze non possono superare il numero di membri destinati a rappresentarla nel Consiglio.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente attività produttive in diverse Denominazioni e nei diversi relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle Denominazioni di appartenenza.

I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima Denominazione del consigliere mancante.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nomina tra i suoi membri due Vicepresidente, rappresentanti ognuno le categorie non rappresentate dal Presidente.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure ad un Comitato di presidenza di cui all'articolo successivo, disciplinandone in tal caso la composizione ed il funzionamento.

#### **Art. 18 – COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di presidenza, qualora nominato, è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, da due Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente da due Consiglieri scelti dal Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può demandare ad Comitato di presidenza i compiti previsti dal regolamento interno o altre mansioni ritenute opportune per un miglior funzionamento del Consorzio.

I membri del Comitato di presidenza assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

#### **Art. 19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, da spedirsi anche a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi urgenti a mezzo di telefax, telegramma e e-mail spediti almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Art. 20 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dall'art. 21 della legge 164 del 92, concordando anche con l'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio. Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione deve anche proporre annualmente all'Assemblea, oltre al rendiconto consuntivo anche quello preventivo, il contributo base per il calcolo delle quote associate da richiedere ai Soci a copertura.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare su temi specifici una o più Commissioni Tecniche formate da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e integrate con la partecipazione di esperti di provata esperienza. La presidenza di tali Commissioni spetta sempre ad un Consigliere di amministrazione.

Con apposito regolamento è istituita la Commissione d'assaggio dei vini tutelati.

## **Art. 21 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO**

Il Presidente è scelto tra i Soci:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione Sociale;
- 2) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- 3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- 6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

7) nell'ambito dei poteri può a sua volta delegare, con speciale procura alcune delle sue funzioni ai Vicepresidenti, e ad alcuni degli Amministratori che nel caso assumono la qualifica di Consigliere Delegato, nonché al Direttore.

Il Presidente è eletto a maggioranza dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo triennio successivo.

In caso di impedimento e/o assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei Consiglieri Delegati e, in caso di loro mancanza ovvero di inesistenza/insufficienza di poteri su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 22 – CONSULTE DI DENOMINAZIONE**

Per eventuali ulteriori Denominazioni di origine tutelate dal Consorzio può essere prevista una specifica Consulta formata da tutte le aziende consorziate (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) interessate a tale Denominazione.

La Consulta analizza, esprimendo pareri e proposte, le iniziative e le problematiche tecniche ed economiche relative alla singola Denominazione.

La Consulta è coordinata da uno dei Consiglieri che la rappresentano nel Consiglio di Amministrazione.

Costui, per l'analisi e la soluzione delle problematiche sollevate dalla Consulta può istituire un Comitato Tecnico formato da un minimo di tre membri di comprovata preparazione professionale.

La convocazione del Comitato Tecnico spetta al consigliere Coordinatore, mentre quella della Consulta di Denominazione al Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno di Vicepresidenti oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli associati facenti parte.

I pareri e le proposte del Comitato Tecnico e della Consulta vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale deliberazione.

La Consulta può essere convocata per ratificare delibere del Consiglio di Amministrazione in merito alla gestione della Denominazione di pertinenza.

#### **Art. 23 – COLLEGIO SINDACALE**

I membri del Collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.

Il Collegio sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

#### **Art. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo Statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo.

Il Collegio arbitrale, che ha sede presso il Consorzio, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. I) del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256.

Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio Arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio arbitrale entro centottanta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'art. 813 CPC.

#### **Art. 25 – DIRETTORE E PERSONALE DEL CONSORZIO**

La direzione del Consorzio può essere affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:

- ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;
- esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;

- interviene alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle Commissioni tecniche.

L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

#### **Art. 26 – REGOLAMENTI INTERNI**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da uno o più regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

Nei regolamenti interni possono essere stabiliti i poteri del direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

#### **Art. 27 – FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

#### **Art. 28 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio Sociale ha inizio dal 1° di gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 29 – LIQUIDAZIONE**

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 30 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.